



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento per le modalità di intervento dell'Amministrazione Comunale a sostegno di manifestazioni e di attività promozionali

Approvato con D.C.C. n. 104 del 21/05/1992
Modificato con D.C.C. n. 143 del 14/07/1994



TITOLO I – Norme generali

Art. 1

1. L'Amministrazione Comunale promuove e sostiene, in conformità dei principi ispiratori dello Statuto, le iniziative dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla crescita culturale, sociale, economica della comunità ed alla salvaguardia ambientale.
2. L'Amministrazione Comunale realizza, con la concessione del patrocinio, la massima espressione del proprio consenso.

Art. 2

1. L'attività politica ed amministrativa, di sostegno alle iniziative, può prevedere la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di altro genere secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. Per sovvenzione si intende il finanziamento concesso a formazioni associative che operano nell'ambito del territorio comunale aventi finalità di interesse generale ed iscritte nello specifico Albo previsto dall'art. 7 dello Statuto.
3. Il contributo e la quota parte dell'onere finanziario a carico dell'Amministrazione Comunale per l'organizzazione di manifestazioni promosse in compartecipazione con altri soggetti pubblici o privati.
4. L'ausilio finanziario é il finanziamento concesso per l'organizzazione di singole manifestazioni cui l'Amministrazione non partecipa direttamente.

Art. 3

1. La concessione dei benefici finanziari é finalizzata alla realizzazione degli obiettivi che trovano riscontro nella programmazione generale del Comune definita dal bilancio annuale e pluriennale, in particolare nei settori della tutela ambientale, culturale educativo e sociale, del turismo, sport, tempo libero.



TITOLO II – Ausili finanziari

Art. 4

1. Nel settore culturale, educativo e sociale gli interventi attengono alle seguenti attività:
 - iniziative di gruppi teatrali e musicali;
 - pubblicazioni;
 - convegni;
 - esposizioni;
 - iniziative di ricerca, sperimentazione, aggiornamenti educativi nonché progetti formativi nell'ambito di iniziative di educazione permanente;
 - attuazione del diritto allo studio;
 - iniziative rivolte all'infanzia, al rapporto scuola lavoro, alla rimozione delle forme di disagio giovanile;
 - manifestazioni ed iniziative di prevenzione sociale per le politiche giovanili;
 - attività socio-ricreative per la 3[^] età;
 - attività di prevenzione sociale e riabilitazione per soggetti portatori di handicap;
 - interventi socio culturali ed attività a sostegno della lotta contro la tossicodipendenza.

Art. 5

1. Nel settore della tutela ambientale, del turismo, sport e tempo libero gli interventi riguardano:
 - iniziative finalizzate alla valorizzazione dell'ambiente ed alla tutela ambientale;
 - manifestazioni sportive a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale con valenza promozionale sia amatoriali che agonistiche;
 - manifestazioni ed iniziative a carattere ludico-sportivo nell'ambito di attività scolastiche;
 - attività rivolte ai disabili, alla 3[^] età.

Art. 6

1. Sono stabiliti i seguenti criteri generali per la concessione delle provvidenze:
 - comprovato valore culturale e sociale dell'iniziativa;
 - suo consolidamento nel tempo;
 - forze sociali attivate;
 - bacino di utenza.



2. L'ammontare finanziario annuo degli interventi complessivi è determinato dal Consiglio Comunale, in relazione alla rilevanza delle iniziative, in sede di approvazione del bilancio di previsione sulla base di una relazione dettagliata presentata dalla Giunta Comunale e della valutazione dei consuntivi delle attività promosse nel precedente esercizio.

Art. 7

1. La richiesta di finanziamento da parte del soggetto che promuove l'iniziativa deve essere corredata da:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa con indicazione delle finalità e della durata;
 - b) indicazione della sede e delle generalità del legale rappresentante;
 - c) piano finanziario.
2. La scadenza per la presentazione delle domande di ausilio finanziario è fissata al 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario di riferimento.
3. È consentito l'esame di istanze pervenute oltre il 30 novembre, se ed in quanto riferite a manifestazioni di grande rilevanza, con valutazione discrezionale dell'Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 8

1. La concessione del finanziamento è disposta dalla Giunta sulla base dei principi e criteri generali stabiliti dal presente regolamento e della relazione previsionale annuale di cui all'art. 6.

Art. 9

1. Il finanziamento viene di norma erogato a manifestazione conclusa e dietro presentazione del consuntivo della manifestazione corredato dalla attestazione di corrispondenza finanziaria con il preventivo di spesa.

Art. 10

1. Il beneficiario ha l'obbligo di segnalare sul materiale pubblicitario l'avvenuta concessione del patrocinio e/o del contributo da parte del Comune di Foligno, pena la revoca dell'eventuale finanziamento.



Art. 11

1. Ai fini del controllo sulla imparzialità e la trasparenza della attività amministrativa é istituito per ogni esercizio finanziario l'Albo dei soggetti pubblici e privati cui sono stati erogati i benefici economici in applicazione del presente regolamento.
2. L'Albo è tenuto dal Settore Finanziario che dovrà garantire idonee forme di pubblicità ed accessibilità da parte dei cittadini.
3. L'Albo é aggiornato annualmente al 31 gennaio di ogni anno ed affisso all'Albo Pretorio per giorni 30 consecutivi.
4. Copia dello stesso, ad intervenuta pubblicazione, dovrà essere trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.



TITOLO III – Attività di sostegno

Art. 12

1. Il servizio di assistenza per la organizzazione di manifestazioni promosse da soggetti pubblici e privati é attribuito ai relativi settori di competenza.
2. I soggetti beneficiari fruiranno gratuitamente della collaborazione, con esclusione dei costi di materiali, compatibilmente con le esigenze del Comune.
3. L'uso dei beni comunali, ove non esistano specifiche attribuzioni di contributo, sarà consentito dal Sindaco a titolo oneroso.
4. I settori di competenza dispongono tutti i conseguenti adempimenti ivi compresi quelli relativi al rimborso del costo dei materiali e del personale impiegato per l'uso dei beni.

Art. 13

1. All'Ufficio Patrimonio è affidata la gestione di tutte le sale di rappresentanza della civica Residenza e di tutte le altre esterne di proprietà comunale adibite a sedi di manifestazioni pubbliche e private, previo visto di autorizzazione del Sindaco. È fatta eccezione per gli spazi affidati in gestione alle Circoscrizioni per i quali è previsto specifico regolamento. La sala del Consiglio sarà concessa soltanto per iniziative di evidente rilievo e richiamo.
2. L'uso delle sale di proprietà comunale è concesso gratuitamente per iniziative patrocinate dal Comune di Foligno.
3. L'uso di Piazza della Repubblica e di tutte le altre, ivi comprese le superfici scoperte di proprietà comunale, è concesso dal Sindaco, tenuto conto delle esigenze pubbliche, limitatamente alle manifestazioni e/o iniziative organizzate direttamente dal Comune o che dallo stesso hanno ricevuto patrocinio o contributo. Per le restanti manifestazioni la Giunta Comunale adotterà di volta in volta i provvedimenti del caso.

Art. 14

1. Il servizio di assistenza alle Associazioni, di cui ai precedenti articoli, che abbiano ricevuto o meno patrocinio e/o contributo dalla Amministrazione Comunale, é richiesto con domanda indirizzata al Sindaco, di norma 30 giorni prima della effettuazione della manifestazione.
2. I settori competenti promuovono l'adozione degli atti necessari e predispongono la organizzazione della manifestazione ed i relativi ordini di servizio.



Art. 15

1. Il Settore Finanziario provvederà ad emettere le reversali per il recupero delle spese sostenute per la manifestazione, nonché ad applicare la tassa di occupazione di suolo pubblico in ragione delle comunicazioni dei diversi settori.

Art. 16

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti e alle norme statutarie.



INDICE

TITOLO I – Norme generali	2
Art. 1.....	2
Art. 2.....	2
Art. 3.....	2
TITOLO II – Ausili finanziari	3
Art. 4.....	3
Art. 5.....	3
Art. 6.....	3
Art. 7.....	4
Art. 8.....	4
Art. 9.....	4
Art. 10.....	4
Art. 11.....	5
TITOLO III – Attività di sostegno.....	6
Art. 12.....	6
Art. 13.....	6
Art. 14.....	6
Art. 15.....	7
Art. 16.....	7